



COMUNE DI POSITANO
Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 del 10.01.2018

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **12.20** nella Casa Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
DE LUCIA MICHELE	SINDACO	Presente
FUSCO FRANCESCO	VICE SINDACO	Presente
GUARRACINO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
GUIDA GIUSEPPE	ASSESSORE	Assente
MANDARA ANNA	ASSESSORE	Presente

Presenti **4**

Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**.

Il Sindaco **Michele De Lucia**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

.....
Il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria

Visto l'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Riscontratane la regolarità tecnica e contabile;

Esprime il seguente parere:

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO e CONTABILE

Il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria

F.to Dott. Luigi Calza
.....

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo articolo 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO l'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.12.2017 ad oggetto: "*Istituzione imposta di soggiorno. Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno*" con la quale:

- è stata istituita nel Comune di Positano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96, l'imposta di soggiorno;
- è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno";

DATO ATTO che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno recitano quanto segue:

"3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Positano.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio, nel periodo dal primo aprile al 31 ottobre di ogni anno, nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano. Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96."

VISTO l'articolo 4, comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno dal quale risulta che:

"1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono approvate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni. Le tariffe per i pernottamenti sono espresse al giorno per persona e sono commisurate e graduate con riferimento alle tipologie delle strutture ricettive tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e, quindi, del prezzo."

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 ha differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;



VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
- 2) di approvare, per i pernottamenti effettuati nel periodo dall'01.04.2018 al 31.10.2018 nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Positano, le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno:
 - euro 5,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 5 stelle e a 5 stelle lusso;
 - euro 4,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 4 stelle;

- euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 3 stelle;
 - euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti negli alberghi a 2 stelle e a 1 stella, nelle residenze turistico-alberghiere, negli affittacamere, nelle case e appartamenti per vacanze, negli appartamenti ammobiliati per uso turistico, nei bed & breakfast, negli agriturismi, nelle strutture di turismo rurale, nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle case per ferie, negli ostelli e negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96;
- 3) di dare atto che, per i pernottamenti effettuati nel periodo dall'01.04.2018 al 31.10.2018 nelle strutture ricettive eventualmente non previste nel precedente punto 2), troverà applicazione la tariffa dell'imposta di soggiorno pari ad euro 1,50 al giorno per persona;
- 4) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013 che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

LA GIUNTA COMUNALE



Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 18.01.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000);
- che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 865..., in data 18.01.2018, ai capigruppo consiliari (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 18.01.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10.01.2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs. n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 18.01.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. LUIGI CALZA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

18 GEN 2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza